



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 27 Aprile 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	A
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 41431/2010 DELIBERAZIONE N. 176

COMUNE DI CESENATICO. VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 72 DEL 28.09.2007. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA L.R. 47/78. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30.10.2008, N.19 IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 12, COMMA QUARTO, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante urbanistica parziale normativa e cartografica al Piano Regolatore Generale, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 28.09.2007 ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 e s.m.i. e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 21.11.2007, in atti con prot. prov.le n. 100752 del 21.11.2007, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);
- art. 15, comma 5, della L.R. 47/78;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 02.03.2010 (acquisite al prot. prov.le n. 26424 del 10.03.2010) e in data 17.03.2010 (acquisite al prot. prov.le n. 27338 del 18.03.2010) a seguito della richiesta formulata dall'Ente scrivente in data 21.11.2007, con atto prot. prov.le n. 108187 del 18.12.2007 ed integrata da nota del 29.12.2009, con atto prot. prov.le n. 118857 del 29.12.2009;

Premesso che:

- il Comune di Cesenatico è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 705 del 19.12.2000;
- che su richiesta e d'intesa con l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30 marzo 2009 è stata adottata la Variante integrativa al P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena, avente valore ed effetti di P.S.C. per il Comune di Cesenatico, secondo la facoltà di cui all'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Constatato:

- che il contenuto della Variante urbanistica consiste:
 - nella dismissione di due edifici scolastici (una scuola materna ed una elementare) e delle relative pertinenze fondiari (per complessivi 6.065 mq) nella zona di Villamarina, ridestinati a completamento residenziale B1 da attuarsi mediante Piano Unitario (n. 61-ex area scolastica di via Leone e n. 62- ex area scolastica di viale Leon Battista Alberti angolo viale Pitagora), così come anche indicato nel nuovo art. 168 bis delle Nta;
 - nella cancellazione (per complessivi 19.475 mq) della previsione scolastica all'interno del PEEP 4/N e della prima voce "Superficie verde pubblico", Piano che è a sua volta ricompreso nel P.I.O. di Villamarina-Monte 1°, così come anche indicato nei rispettivi stralci di cui all'art. 49 delle Nta;
 - nella riarticolazione di un nuovo Polo Scolastico su un'adeguata proprietà comunale ubicata su via Litorale Marina in fregio ed in adiacenza all'area comunale già destinata ad attrezzature sportive, così come anche indicato nel nuovo art. 164-ter delle Nta;
- che l'incremento residenziale operato dalla variante risulta contenuto entro i limiti fissati dall'art. 15, comma 4, lettera c) della L.R. 47/78 e s.m.i.;
- che tale incremento residenziale viene operato su lotti già inseriti nel tessuto urbano consolidato, la cui trasformazione, mediante Piano unitario, garantisce un recupero più che proporzionale di parcheggi pubblici (1.018 mq, superiore al 15% delle superfici fondiari messe in gioco);
- che la superficie territoriale messa in gioco per l'attuazione del nuovo Polo Scolastico risulta pari a 18.816 mq, ripartita in 14.800 mq di superficie fondiaria per le attrezzature scolastiche (poco meno dell'80%) e 4.016 mq di parcheggi pubblici (poco più del 20% della superficie totale);
- che gli elaborati di PRG interessati da modifiche risultano:
 - Tavola 8, Foglio 10, "Zonizzazione del territorio comunale", in scala 1:2.000;
 - Norme Tecniche di Attuazione: art. 49 (stralcio parziale), art. 164-ter (nuovo inserimento) e art. 168-bis (nuovo inserimento);

Atteso che sulle Varianti al PRG la Giunta Provinciale formula osservazioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto, della legge regionale 47/78, come modificata dalla legge regionale 6/95 e dell'art. 41 della legge regionale 20/2000 e s.m.i., alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;

Vista la legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009;

Vista la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30 marzo 2009;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28.09.2007 secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i., risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;
- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente responsabile dell'avvenuta comunicazione della Variante in oggetto alle Autorità Militari;
- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente responsabile circa l'assenza, nel territorio comunale, dei vincoli di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e L. 09.07.1908, n. 445;

Verificata la completezza degli atti:

- la Variante risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria;
- è stato acquisito il parere favorevole, con osservazioni, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena, che si è espressa sullo strumento in oggetto ai sensi dell'art. 19, primo comma, lettera h) della L.R.

19/82 come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, con parere prot. NIP – (E) n. 498/2007 del 22.02.2010 proponendo le seguenti osservazioni:

“Al fine della compatibilità acustica dell'area, andrà opportunamente variata la classificazione acustica comunale, prevedendo l'inserimento in classe I della stessa e classi acustiche congruenti per le aree limitrofe.

Pur non costituendo la presente osservazione al PSC, considerato l'attuale PRG e la destinazione d'uso produttiva delle aree limitrofe, considerate le nuove previsioni di PSC per le suddette aree (a prevalenza residenziale), considerato il punto 5 della relativa “Scheda d'ambito riqualificazione A11 Villamarina”, si ritiene che al fine della completa compatibilità della variante proposta, non sia prevista la facoltà di attuazione con destinazione produttiva delle aree su citate.

Considerata la vicinanza di una attività produttiva all'area, al fine della migliore compatibilità ambientale ed a mitigazione della stessa, al momento della predisposizione del plesso scolastico andrà svolto un approfondito studio acustico (valutazione del clima acustico), che supporti la progettazione della scuola stessa, per il suo inserimento nell'area. Per la disposizione dei parcheggi e per l'assetto planimetrico interno”.

CONSIDERATO CHE:

A) Legge 02.02.1974, n. 64 art. 13, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” – Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08

I tre lotti oggetto della Variante sono ubicati a cavallo della linea ferroviaria litoranea, ad una distanza della linea di costa, rispettivamente, di 250 metri (PU62), di 600 metri (PU61) e di circa 900 metri il Polo scolastico.

Mentre per i PU61 e 62 la modifica consiste esclusivamente in un cambio di destinazione d'uso di comparti già urbanizzati, il Polo scolastico di Villamarina interessa terreni non indagati in precedenza; viene quindi fornita una relazione geologica, completa di approfondimenti sismici di III livello, come previsto dalla deliberazione n. 112 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna del 2 maggio 2007, “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia – Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. Nell'area indagata, sono presenti sedimenti continentali olocenici, a tessitura fine, argilloso – limosi, con presenza di livelli torbosi, arricchiti in materia organica.

L'indagine non ha rilevato particolari problematiche di tipo idrogeologico, mentre la definizione dei parametri geotecnici, per la presenza di livelli con scarse caratteristiche geo-meccaniche, dovrà essere oggetto di più specifiche valutazioni in fase esecutiva, con particolare riguardo al calcolo dei cedimenti. Le litologie presenti, permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

L'area ricade in ambito di cui all'art. 6 (aree di potenziale allagamento) delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento compreso tra 50 e 150 cm., e quindi soggetto alla relativa normativa.

Gli approfondimenti geofisici non hanno evidenziato la presenza di importanti contrasti di impedenza; i rapporti H/V, mostrano esclusivamente un picco di modesta ampiezza compreso tra 3 e 4 Hz. Dall'applicazione del modello, ricavato dai dati disponibili, sono risultate le seguenti caratteristiche di sito: V_{s30} : 173 m/sec., frequenza di massima amplificazione intorno a 0,6 Hz, con un rapporto PGA/PGA_0 compreso tra 1,6 ed 1,8. La frequenza fondamentale di sito, ricavata dal modello adottato, non trova riscontro nella misura sperimentale di risonanza H/V, anche per la cattiva qualità della registrazione per frequenze inferiori a 3 Hz. Tali frequenze dovrebbero essere al di fuori dal campo di interesse ingegneristico della futura struttura, ma, una volta note le tipologie edilizie, il progettista dovrà comunque verificare più dettagliatamente l'esistenza di eventuali interferenze.

Sulla base delle analisi contenute nelle relazione geologiche, a firma del Dr. Aldo Antoniazzi, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni della Variante in oggetto, in relazione alla

compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni per la fase esecutiva:

- 1 Polo scolastico: il progettista dovrà decidere eventuali approfondimenti circa la definizione delle reali caratteristiche di sito. Dovrà comunque essere verificato l'effettivo periodo fondamentale di sito, escludendo eventuali interferenze con la struttura.
- 2 Polo scolastico e PU61: dovrà essere attentamente valutato il massimo carico ammissibile da applicare al suolo di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti;
- 3 PU 62: dovranno essere effettuate specifiche verifiche del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione;

B) Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della LR 47/1978

Verificato quanto segue:

- la Variante non introduce incrementi complessivi superiori al 6% della nuova capacità insediativa per le zone residenziali e delle zone omogenee D definite dal PRG;
- la Variante non riguarda aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78;
- la Variante non inerisce alla disciplina particolareggiata per la zona A di cui all'art. 35 della L.R. 47/78, nel senso che non vengono modificate le classificazioni degli edifici storici esistenti;

La Variante è pertanto legittimamente approvabile con le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78;

C) Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

- AUSL di Cesena;
- ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- Consorzio di Bonifica della Romagna (ex Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone);

Considerato che i primi due soggetti, con parere comune (PGFC 2010/1741 del 25.02.2010, acquisito al prot. prov. 18377 del 26.02.2010), elaborato in virtù del "Protocollo di intesa tra Azienda USL di Cesena e Arpa Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici" del 7.7.2008, hanno escluso la necessità che la Variante in oggetto sia sottoposta alla procedura di VAS;

Considerato che anche il Consorzio di Bonifica della Romagna con il proprio parere (Prot. n. 4097/CES/1200 del 17.02.2010, acquisito al prot. prov. 15388 del 19.02.2010) ha escluso la necessità che la Variante in oggetto sia sottoposta alla procedura di VAS, accompagnandolo tuttavia a precise raccomandazioni e prescrizioni per il proseguimento degli sviluppi progettuali in ordine a: 1. tirante idrico di riferimento, 2. invarianza idraulica, 3. distanze di rispetto dal canale consorziale "Venarella", 4. rinaturazione del medesimo canale consorziale, 5. parere di compatibilità idraulica ed irrigua, 6. apertura di nuovi pozzi e 7. obbligo di concessione;

Considerate, relativamente agli aspetti specifici utili per la valutazione di compatibilità ambientale, le valutazioni riportate nel Rapporto ambientale preliminare, effettuate con specifico riferimento all'Allegato I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini della verifica degli impatti significativi sull'ambiente (prot. n. 36514 del 16.12.2009, acquisito al prot. prov. n. 116090 del 17.12.2009);

Sentita l'autorità procedente (fax agli atti del 22.04.2010) e tenuto conto del parere espresso dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, si ritiene che la Variante al P.R.G. vigente, adottata con deliberazione n. 72 del 28.09.2007, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le proposte non prefigurano impatti

significativi sull'ambiente, richiamando al contempo il Comune a tener conto, nella fase attuativa, delle osservazioni/condizioni contenute nei pareri di rispettiva competenza espressi dall'Azienda AUSL di Cesena e dal Consorzio di Bonifica della Romagna, prevedendo le necessarie integrazioni urbanistico-ambientali e progettuali;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

"A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/2002, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/2003), con le seguenti prescrizioni per la fase esecutiva:
 - a) Polo scolastico: il progettista dovrà decidere eventuali approfondimenti circa la definizione delle reali caratteristiche di sito. Dovrà comunque essere verificato l'effettivo periodo fondamentale di sito, escludendo eventuali interferenze con la struttura.
 - b) Polo scolastico e PU61: dovrà essere attentamente valutato il massimo carico ammissibile da applicare al suolo di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti;
 - c) PU 62: dovranno essere effettuate specifiche verifiche del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione;
- 2) di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78 sulla Variante in oggetto;
- 3) di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, richiamando al contempo il Comune a tener conto, nella fase attuativa del piano, delle osservazioni/condizioni contenute nei pareri di rispettiva competenza espressi dall'Azienda AUSL di Cesena e dal Consorzio di Bonifica della Romagna, prevedendo le necessarie integrazioni urbanistico-ambientali e progettuali;
- 4) di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Cesenatico per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate;
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

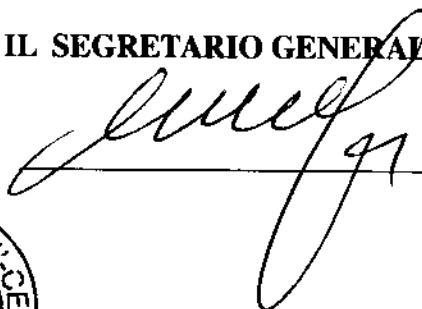
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesenatico."

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 29 APR. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

